

DELIBERA N. 5/2023

**XXX / VODAFONE ITALIA S.P.A.
(RIF. PROC. GU14 N° 522682/2022)
PROVVEDIMENTO DI PARZIALE RETTIFICA DELLA DEL. N. 33 DEL
30/11/2022**

Il Corecom Abruzzo

NELLA riunione del Corecom Abruzzo del 21/02/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Co.Re.Com Abruzzo;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra il Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni dell’Abruzzo in data 19 novembre 2017;

VISTA la delibera n. 683/20/CONS del 17 dicembre 2020, recante *“Proroga dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies*

legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni";

VISTA la delibera n. 374/21/CONS del 18 novembre 2021, recante *"Proroga dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni sino al 31 dicembre 2022"*;

VISTA la delibera n. 56 del 14/12/2021, avente ad oggetto *"Convenzione concernente l'esercizio della delega delle funzioni tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni d'Abruzzo – Presa d'atto della proroga della convenzione per l'anno 2022"*;

VISTA la delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 recante *"Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni"*;

CONSIDERATO che è in corso di rinnovo la stipula della Convenzione concernente l'esercizio della delega delle funzioni tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni d'Abruzzo;

VISTO l'art. 8 del rinnovato Accordo Quadro citato che stabilisce: *"Il presente Accordo Quadro, di durata quinquennale, e le relative Convenzioni tra l'Autorità e le singole Regioni/Consiglio regionali, da stipularsi entro il 31 marzo 2023, hanno comunque effetto a far data dal 1° gennaio 2023"*;

VISTA l'istanza di definizione presentata dalla Sig.ra XXX in data 06/05/2022, acquisita con protocollo n. 0148501;

RICHIAMATA integralmente la propria delibera n. 33 del 30/11/2022, con la quale è stata accolta l'istanza presentata dalla Sig.ra XXX nei confronti di Vodafone Italia s.p.a., condannando l'operatore, tra le altre cose, al pagamento in favore dell'istante, ai sensi dell'art. 9, c. 2, della Del. n. 73/11/CONS e ss. mm. e ii., dell'indennizzo pari a complessivi € 940,00 per l'attivazione non richiesta dei servizi/profili tariffari contestati dall'istante;

VISTA l'istanza presentata via pec dall'Avv. XXX in qualità di difensore e delegato della Sig.ra XXX, acquisita al prot. int. n. 1473 del 10/02/2023, con la quale l'istante,

evidenziata la presenza di un errore materiale di calcolo relativamente all'indennizzo indicato come spettante in ordine all'attivazione non richiesta del servizio accessorio "rete sicura" che, per il periodo dal 14/01/2022 al 06/05/2022, risulta erroneamente conteggiato in complessivi € 95,00 invece che in € 280,00 ai sensi dell'art. 9, c. 2 del Regolamento Indennizzi, chiede la correzione dell'errore materiale nel senso appena precisato;

VERIFICATA la fondatezza della richiesta suddetta alla luce della presenza dell'errore materiale di calcolo evidenziato in quanto, ai sensi dell'art. 9, c. 2 della Del. 73/11/CONS e ss. mm. e ii., per il periodo sopra riportato, equivalente a complessivi giorni 112, l'indennizzo spettante, pari ad € 2,50 giornalieri, ammonta ad € 280,00 e non ad € 95,00;

RTENUTO, pertanto, necessario procedere alla rettifica della delibera n. 33 del 30/11/2022 nel senso sin qui precisato, sia nella parte motiva che nella corrispondente parte dispositiva;

DELIBERA

1. Di dare atto che, a seguito del riesame del provvedimento di definizione di adottato con delibera n. 33 del 30/11/2022, relativo al GU14/522682/2022 presentato dalla Sig.ra XXX nei confronti di Vodafone Italia S.p.A., l'indennizzo complessivamente spettante all'istante per l'attivazione non richiesta del servizio accessorio denominato "rete sicura", per il periodo dal 14/01/2022 al 06/05/2022, per un totale di 112 giorni, ai sensi dell'art. 9, c. 2 della Del. 73/11/CONS e ss. mm. e ii. è pari ad € 280,00;

2. La società Vodafone Italia s.p.a. è tenuta, pertanto, a corrispondere in favore dell'istante l'ulteriore importo di **€ 185,00 (centottantacinque/00)**, quale differenza tra l'indennizzo spettante per l'attivazione non richiesta del servizio accessorio suddetto e quello già riconosciuto con il provvedimento di definizione n. 33/2022, pari ad euro 95,00;

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom Abruzzo (www.corecomabruzzo.it) e dell'Autorità (www.agcom.it).

L'Aquila, 21/02/2023

F.to
IL PRESIDENTE
Avv. Giuseppe La Rana

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e ii.